

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 30 del 09/12/2014

COMUNE DI DESULO
COMUNA E' DESULU

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

ARTICOLO 1

DISCIPLINA DELLA MATERIA

L'assegnazione del nome della località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. esistenti nel territorio del Comune di DESULO è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 2

COMPETENZA BUROCRATICA

I compiti di iniziativa dei quali tratta il presente regolamento sono attribuiti all'Ufficio Anagrafe - Settore Demografico in conformità delle seguenti disposizioni.

Spetta al predetto ufficio l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengano.

ARTICOLO 3

COMMISSIONE CONSULTIVA

Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione consultiva per la toponomastica cittadina, composta da quattro consiglieri comunali di cui due rappresentano la minoranza, e dal Sindaco o dall'Assessore delegato che la convoca e la presiede con diritto di voto.

Le funzioni di segretario senza diritto di voto sono affidate al funzionario responsabile dei Servizi Demografici.

Ha funzioni di assistenza tecnica alla Commissione il responsabile del servizio comunale di Vigilanza Edile.

ARTICOLO 4

DURATA IN CARICA

La Commissione di cui al precedente articolo 3 è nominata dal Consiglio Comunale ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

In caso di cessazione di taluno dei componenti durante il quadriennio, si provvede alla reintegrazione secondo il diritto vigente. I membri scaduti sono rieleggibili.

ARTICOLO 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica motivate - e possibilmente documentate - proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino

o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. del territorio comunale.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare le proposte inviate dalla civica Amministrazione sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 11.

Per tali compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti esterni che presteranno la propria assistenza gratuitamente.

ARTICOLO 6

STRADARIO STORICO

Presso l'ufficio comunale di anagrafe è istituito e tenuto al corrente, mediante apposito schedario lo stradario storico del Comune a norma degli artt. N. 38-45 del DPR 30.05.1989, n. 223 "Regolamento Anagrafico".

ARTICOLO 7

LOCALITA', VIE, PIAZZE, ECC.

Per località, vie, piazza, ecc. alle quali si applica la presente disciplina, si intendono quelle indicate all'Ufficio di Anagrafe - cui è fatto richiamo nelle schede individuali ed in quelle di famiglia o di convivenza - nonché quelle riconosciute per tradizione, ancorchè prive di fabbricati, anche in conformità dello stradario storico di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 8

PIANO TOPOGRAFICO

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Il piano topografico dovrà essere aggiornato con le modifiche e le innovazioni annualmente.

Il piano, debitamente approvato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe che ne curerà l'inserimento nei propri archivi informatici.

ARTICOLO 9

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO

Le proposte di denominazione di ogni via, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, ecc. che l'art. 41 del Regolamento Anagrafico definisce come aree di circolazione, vengono tempestivamente e comunque prima degli insediamenti inviate al Sindaco dall'ufficio tecnico del Comune sulla base

delle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali, popolari, ecc.

ARTICOLO 10

TARGHE INDICATRICI

Ogni area di circolazione (via, viale, piazza, piazzetta, vicolo, largo, calle e simili) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. All'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, provvede l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 11

COMPETENZA DELIBERANTE

Spetta alla Giunta comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune su proposta e con parere motivato della Commissione consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.

ARTICOLO 12

NUOVE DENOMINAZIONI

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti; in tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazza senza l'autorizzazione del Prefetto, previo parere della Deputazione di storia patria o - dove questa manchi - della Società storica locale o regionale.

ARTICOLO 13

NOMI DI CITTADINI

Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà. In base alle vigenti disposizioni di legge i Prefetti delle province hanno comunque la facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

ARTICOLO 14

DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di autorizzazione prescritta dal precedente art. 12 deve essere inoltrata alla Prefettura e corredata da:

- A) deliberazione della Giunta Comunale;
- B) profilo biografico dell'onorando.

La Prefettura, una volta acquisito il parere della Deputazione Subalpina di Storia Patria, provvederà a rilasciare la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 15

FRAZIONI E CAPOLUOGO

La procedura del presente regolamento sarà seguita quando intendasi modificare od attribuire ex novo il nome di una frazione del Comune o, addirittura, quello del Comune stesso, ma la denominazione verrà adottata dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16

LAPIDI COMMEMORATIVE

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi ricordo alla casa natale di illustri cittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili. E' sufficiente il nulla osta del proprietario in base alle specifiche disposizioni del regolamento di polizia urbana, tenuto conto di quanto previsto:

- all'art. 1 della Legge 01.06.1939, n. 1089, relativa alla Tutela delle cose di interesse artistico o storico;
- all'art. 1 della Legge 29.06.1939, n. 1047 relativa alle Norme sulla protezione delle bellezze naturali;

e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17

ONORANZE SPECIALI

Per le solennità del Santo Patrono o nelle ricorrenze commemorative di eroici caduti in guerra o di martiri della libertà o di vittime del lavoro - e quando vi siano nelle vie cittadine targhe indicatrici, nominative o di gruppo - sarà degna onoranza, a cura del Comune, inquadrare di lauro le targhe suddette come ricordo per tutti i cittadini, come insegnamento ed esempio per le giovani generazioni.

ARTICOLO 18

SCHEDARI E FASCICOLI

L'ufficio indicato all'art. 2 avrà cura di provvedere, senza soluzione di continuità, alla raccolta di dati biografici, dei cittadini benemeriti e comunque degni di essere ricordati, nonché di tutti gli elementi che si riferiscono ad avvenimenti storici, ecc. - raccogliendoli in appositi schedari e fascicoli - per poter a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla Commissione consultiva dal presente regolamento.

ARTICOLO 19

NORME DI LEGGE

Si precisa la necessità di richiedere ed ottenere anche per edifici o ambiti non sottoposti a vincoli di tutela, l'autorizzazione edilizia.

Tale procedura consentirà l'esame della richiesta anche dal punto di vista estetico della deputata Commissione Edilizia Comunale.

Si rinvia infine a tutte le norme di legge ed alle disposizioni vigenti in materia.
